

**Direzione Regionale** Infrastrutture e politiche abitative

# **Decreto del Presidente**

**N. T00219 del 09/11/2016**

**Proposta n. 16869 del 08/11/2016**

**Oggetto:**

Nomina Commissario Straordinario dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Viterbo.

**Estensore**

**Responsabile del Procedimento**

**Il Dirigente d'Area**

---

**Il Direttore Regionale**

---

**L' Assessore**

**OGGETTO:** Nomina Commissario Straordinario dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Viterbo.

## **IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO**

**SU PROPOSTA** dell'Assessore Infrastrutture, Politiche abitative ed Enti Locali;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio e, in particolare, l'articolo 55, concernente "*Enti pubblici dipendenti*", che al comma 3, detta disposizioni in ordine alla competenza sulle nomine degli organi di amministrazione;

**VISTO** l'articolo 34 "*Disposizioni per i commissari di nomina regionale*" della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 concernente "*Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione*", ed in particolare il comma 6 che recita: "*Il decreto di nomina di cui al comma 4 è comunicato al Consiglio regionale*";

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "*Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 concernente "*Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica*" e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'articolo 2 che ha istituito le seguenti aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (A.T.E.R.):

- a) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma;
- b) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Roma;
- c) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Frosinone;
- d) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Latina;
- e) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Rieti;
- f) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Viterbo;
- g) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica del comprensorio di Civitavecchia;

**VISTO** l'articolo 8, comma 2, della succitata legge regionale n. 30/2002, laddove dispone che "*ai componenti degli organi dell'azienda spetta un'indennità determinata dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 e successive modifiche, tenendo anche conto dell'estensione dell'ambito territoriale di competenza*

*dell'azienda e della relativa dimensione demografica nonché dell'entità delle risorse finanziarie e patrimoniali da gestire”;*

**VISTA** la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa, con particolare riguardo alle disposizioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”* convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

**VISTA** la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 *“Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e servizi della Regione”* ed in particolare l'articolo 22 che prevede la razionalizzazione e la riduzione degli enti, e del numero dei componenti dei relativi organi;

**VISTO** l'articolo 1, comma 1, della predetta legge regionale n. 46/1998 laddove prevede che *“le indennità spettanti ai componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione sono determinate, in riferimento all'indennità lorda dei consiglieri regionali, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio, in relazione all'entità del bilancio dell'ente, ai diversi livelli di funzioni, responsabilità e rappresentanza del componente, compatibilmente con la situazione finanziaria dell'ente stesso e con la direttiva di contenimento della spesa pubblica”;*

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2014, n. 723 concernente: *“Classificazione degli enti pubblici dipendenti della Regione Lazio, istituiti ai sensi dell'articolo 55 dello statuto della Regione, per fasce sulla base di indicatori e determinazione del limite massimo delle indennità annue lorde da corrispondere ai componenti degli organi amministrativi o agli organi cui sono attribuiti tutti i poteri di gestione, ordinaria e straordinaria”;*

**CONSIDERATO** che la predetta deliberazione n. 723/2014 prevede che con successiva deliberazione si provvederà, per i medesimi fini, a classificare, tra gli altri, le aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica;

**RITENUTO** opportuno pertanto, nelle more dell'adozione del provvedimento di cui sopra, nel rispetto dei principi finalizzati al contenimento della spesa regionale, di attribuire al commissario straordinario un'indennità annua lorda pari a quella del presidente dell'Azienda, da intendersi onnicomprensiva di eventuali rimborsi, spese di qualsiasi genere e/o gettoni di presenza;

**VISTA** la deliberazione 3 luglio 2013, n. 165 con la quale la Giunta regionale ha proceduto al commissariamento delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale pubblica, e le successive deliberazioni 30 settembre 2014, n. 642 e 29 settembre 2015, n. 517 di proroga del commissariamento;

**VISTO** da ultimo il decreto del Presidente della Regione Lazio 2 ottobre 2015, n. T00205 con il quale è stato prorogato al dott. Pierluigi Bianchi l'incarico di Commissario Straordinario dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Viterbo;

**DATO ATTO** che l'incarico di Commissario Straordinario conferito al dott. Pierluigi Bianchi, come previsto al punto 2. del dispositivo del suindicato decreto di proroga, è terminato in data 30 settembre 2016;

**CONSIDERATO** che l'iter della riforma legislativa delle A.T.E.R., ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 4/2013, non si è ancora concluso, trattandosi di procedura complessa;

**VISTA** la deliberazione di Giunta regionale 7 ottobre 2016, n. 585 con la quale è stato prorogato il commissariamento delle A.T.E.R. del Lazio *“fino all'approvazione della legge di riforma prevista dall'articolo 22 della legge regionale n. 4/2013, e comunque non oltre il 30 settembre 2017”*;

**VISTA** la nota n. 536607 del 25 ottobre 2016, con la quale l'Assessore Infrastrutture, Politiche Abitative ed Enti Locali ha indicato, tra gli altri, il nominativo del dott. Pierluigi Bianchi cui conferire l'incarico di Commissario Straordinario dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Viterbo;

**CONSIDERATO**, che all'atto della ricezione della succitata nota è stato dato avvio all'attività di controllo puntuale preventivo al provvedimento amministrativo di nomina;

**VISTA** la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 19*) e successive modifiche ed integrazioni, resa nelle forme di legge dal dott. Pierluigi Bianchi, acquisita agli atti il 27 ottobre 2016 con prot. n. 541884, con allegato il curriculum vitae, parte integrante e sostanziale della dichiarazione stessa, dal quale si è valutato che il dott. Pierluigi Bianchi è in possesso di adeguata e comprovata professionalità ed esperienza in relazione all'incarico da ricoprire;

**VISTO** il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, ed in particolare l'articolo 20, comma 5 secondo il quale: *“Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni”*;

**DATO ATTO** altresì che l'accertamento di una causa di inconferibilità determina ipso iure la declaratoria di nullità del provvedimento di conferimento all'incarico;

**CONSIDERATO** che, all'esito dell'istruttoria conclusasi con verbale in data 28 ottobre 2016, nei confronti del dott. Pierluigi Bianchi, sulla base della documentazione presentata e di quella acquisita d'ufficio nell'ambito dell'attività di controllo puntuale preventivo al provvedimento amministrativo, non sono emerse cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013 e all'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni;

**RITENUTO** pertanto di procedere alla nomina del dott. Pierluigi Bianchi quale Commissario Straordinario dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Viterbo fino all'approvazione della legge di riforma di cui all'articolo 22 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, e comunque non oltre il 30 settembre 2017;

**VISTO** l'articolo 34 della legge regionale 10 Agosto 2016, n. 12, ed in particolare il comma 6 che dispone che: *“Al termine dell'incarico il commissario presenta al Presidente della Regione e alla commissione consiliare competente una dettagliata relazione sull'attività svolta, sui risultati conseguiti e sulle spese sostenute. Alla commissione consiliare competente è, altresì, trasmessa ogni anno dal Presidente della Regione una relazione sulle attività commissariali in corso.”*;

## **DECRETA**

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di nominare Commissario Straordinario dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Viterbo il dott. Pierluigi Bianchi, nato a Roma (RM) il 29 aprile 1963;
2. di stabilire che il Commissario di cui al punto 1. resta in carica, con i poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.L., fino all'approvazione della legge di riforma di cui all'articolo 22 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, e comunque non oltre il 30 settembre 2017;

3. di stabilire che il compenso, da corrispondere al Commissario di cui al punto 1., è pari a quello attribuito al presidente dell'Azienda, determinato in attuazione dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30, e graverà sul bilancio dell'Azienda stessa;

4. di stabilire altresì che il compenso di cui al punto 3. è da intendersi onnicomprensivo di eventuali rimborsi spese di qualsiasi genere e/o gettoni di presenza.

5. che al termine dell'incarico il commissario presenterà al Presidente della Regione e alla commissione consiliare competente una dettagliata relazione sull'attività svolta, sui risultati conseguiti e sulle spese sostenute.

Il presente decreto di nomina viene comunicato al Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 34, comma 6, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e trasmesso, per gli adempimenti di competenza, al Responsabile della prevenzione della corruzione, unitamente alla dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui all'art. 20, comma 1, del d.lgs n. 39/2013, come previsto alla Sezione I, numero 3.7, del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione Lazio.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il presente decreto è redatto in due originali, uno per gli atti dell'Area Attività Istituzionali della Direzione regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi, l'altro per i successivi adempimenti della struttura competente in materia di politiche abitative, consta di n. 6 (sei) pagine e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente  
Nicola Zingaretti